



## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

### 1. AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1.1. Le presenti Condizioni Generali disciplinano tutti i rapporti contrattuali aventi ad oggetto vendite e forniture effettuate da Ferriera Valsabbia S.p.A. (di seguito: "Venditore") a qualsiasi contraente (di seguito: "Acquirente"), salvo deroga approvata in forma scritta dal Venditore.
- 1.2. L'accettazione da parte dell'Acquirente della conferma dell'ordine da parte del Venditore, in qualunque modo effettuata, anche mediante comportamenti concludenti, comporta l'applicazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita.
- 1.3. Anche in caso di deroghe concordate in forma scritta, le presenti condizioni continueranno ad applicarsi per le parti non espressamente derogate.

### 2. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

- 2.1. La conclusione del contratto tra Venditore ed Acquirente (di seguito: "Contratto") è determinata, alternativamente: (i) dal ricevimento da parte dell'Acquirente di Conferma d'Ordine conforme del Venditore conforme a precedente ordine dell'Acquirente; (ii) dal silenzio dell'Acquirente per cinque giorni di calendario a seguito della ricezione della Conferma d'Ordine del Venditore, che ne costituisce accettazione tacita e comporta l'obbligo dell'Acquirente di dare esecuzione al Contratto.
- 2.2. Qualsiasi offerta o comunicazione del Venditore all'Acquirente che preceda la Conferma d'Ordine non sarà considerata come proposta o accettazione contrattuale; nessuna obbligazione contrattuale sorgerà a carico del Venditore prima che la Conferma d'Ordine del Venditore sia inoltrata all'Acquirente.
- 2.3. Qualsiasi comunicazione non proveniente in forma scritta dal Venditore non potrà derogare alle Condizioni Generali, né modificare il contenuto del contratto, né determinare la conclusione del contratto, ivi comprese comunicazioni di agenti, rappresentanti, incaricati del Venditore privi di procura scritta, le cui comunicazioni non possono impegnare il Venditore fino a quando non saranno confermate in forma scritta dal Venditore.
- 2.4. Salvo diversa previsione contenuta nella Conferma d'Ordine, nel caso in cui la Conferma d'Ordine preveda che i beni oggetto della Conferma d'Ordine (di seguito: "Prodotti") siano inviati all'Acquirente o da questi ritirati in tempi indicati successivamente dall'Acquirente e non giungano al Venditore indicazioni che consentano la consegna dei Prodotti entro 30 giorni dalla Conferma d'Ordine, il Venditore sarà liberato dall'obbligo di dare esecuzione al contratto.

### 3. QUALITÀ E QUANTITÀ DEI PRODOTTI

- 3.1. Salvo diversa indicazione nella Conferma d'Ordine, il Venditore si considera adempiente al Contratto se i Prodotti sono forniti in conformità alla legge 5 Novembre 1971 n.1086 e successivi Decreti Ministeriali attuativi, come vigenti alla data della Conferma d'Ordine.
- 3.2. Il Venditore si considera adempiente qualora il peso totale dei Prodotti forniti non si discosti di oltre il 10% dal peso indicato nella Conferma d'Ordine, fermo restando, salvo quanto previsto dall'Art. 3.3. che segue, che il prezzo sarà determinato in relazione al peso dei Prodotti effettivamente forniti.
- 3.3. Eccezioni relative al peso dei Prodotti potranno essere sollevate solamente mediante preventiva richiesta di verifica del peso presso pesa pubblica. La richiesta dovrà essere manifestata al più tardi in sede di accettazione della Conferma d'Ordine. In mancanza l'Acquirente rinuncia ad opporre eccezioni sulla correttezza dei pesi rilevati alla spedizione sulle

bilance dello stabilimento di partenza. Differenze di peso inferiori allo 0,3% non determineranno modifiche del prezzo.

### 4. TERMINI DI RESA - TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ E RISCHI

- 4.1. Le responsabilità, le spese ed i rischi connessi alla consegna dei Prodotti sono indicati nella Conferma d'Ordine mediante il richiamo degli Incoterms pubblicati dalla Camera Internazionale di Commercio di Parigi (di seguito: "ICC"), richiamo che ne determina l'applicazione anche alle vendite non internazionali.
- 4.2. Il riferimento a termini di resa delle merci nella Conferma d'Ordine si intende, in mancanza di diversa indicazione, riferito ad Incoterms vigenti alla data di invio della Conferma d'Ordine, per tali intendendosi gli ultimi pubblicati a tale data dalla ICC.
- 4.3. Il trasferimento della proprietà dei Prodotti avviene: (i) con la consegna al vettore, quando il vettore è stato incaricato dall'Acquirente; (ii) con la consegna dei Prodotti nel luogo convenuto negli altri casi.
- 4.4. Salvo diversa espressa indicazione nella Conferma d'Ordine i tempi di consegna concordati hanno carattere indicativo e si computano a giorni lavorativi nel luogo di spedizione; in mancanza di esplicito impegno al rispetto tassativo del termine di consegna è esclusa qualsiasi responsabilità del Venditore per danni derivanti da anticipata o ritardata consegna totale o parziale dei Prodotti.

### 5. SPEDIZIONE E TRASPORTO

- 5.1. Salvo diversa indicazione della Conferma d'Ordine, il trasporto è effettuato a spese dell'Acquirente. La Conferma d'Ordine indica se il trasporto debba essere eseguito da vettore incaricato dall'Acquirente o dal Venditore; in tale ultimo caso la scelta del vettore e del tipo di mezzo di trasporto sono compiuti dal Venditore.
- 5.2. Qualora sia concordato che compete all'Acquirente commissionare il trasporto, il Venditore non è tenuto a consegnare i Prodotti ad un vettore che non sia legalmente esercente il trasporto di merci per conto terzi e che non si presenti presso gli uffici spedizione del Venditore con tutta la documentazione in originale atta a dimostrare l'idoneità al trasporto del vettore e del mezzo di trasporto e del conducente o che non si attenga alle procedure di sicurezza previste dal Venditore per il caricamento.
- 5.3. La merce viene consegnata in fasci i cui legacci non sono idonei al sollevamento dei fasci stessi. Nessuna responsabilità potrà gravare sul Venditore per l'uso improprio di tali legacci.

### 6. FORZA MAGGIORE E MUTAMENTI SOSTANZIALI DELLE CONDIZIONI.

- 6.1. Costituisce causa di forza maggiore, che esclude qualsiasi responsabilità del Venditore per inadempimento o inesatto adempimento del contratto, qualsiasi circostanza che abbia impedito od ostacolato l'esatto adempimento del Venditore, che il Venditore non abbia potuto prevedere o evitare con l'ordinaria diligenza.
- 6.2. Costituiscono inoltre causa di forza maggiore con gli effetti di cui all'Art. 6.2. qualsiasi sciopero, anche aziendale, o mancanza di materiali o di mezzi di trasporto, incendi, guasti di macchinari, o condizione meteorologica avversa.

### 7. GARANZIE DEL VENDITORE E RECLAMI

- 7.1. Il Venditore non presta garanzie diverse da quelle previste dalla legge ed in particolare non assume alcuna responsabilità per l'impiego che sarà fatto dei Prodotti, essendo onere dell'Acquirente verificare



con immediatezza e comunque prima di impiegare i Prodotti la conformità dei Prodotti e della documentazione che li accompagna rispetto alla Conferma d'Ordine.

- 7.2. Qualsiasi eccezione dell'Acquirente circa la violazione da parte del Venditore degli impegni derivanti dal Contratto, incluse la denuncia di eventuali vizi, difetti e/o mancanze di qualità dei prodotti forniti o l'eventuale non corrispondenza delle merci consegnate rispetto a quelle oggetto della Conferma d'Ordine, dovrà essere immediatamente segnalata.
- 7.3. L'Acquirente decade dalla garanzia per vizi dei Prodotti e dal diritto di richiedere risarcimento del danno o riduzione di prezzo o risoluzione del contratto per inadempimento del Contratto da parte del Venditore, qualora non provveda a denunciare in modo chiaro e dettagliato il vizio, difetto, mancanza di qualità della merce o altro inadempimento del Venditore entro 8 giorni dalla consegna dei Prodotti o dalla data successiva in cui, adempiendo con diligenza all'obbligo di verifica dei Prodotti di cui all'Art. 7.1, abbia scoperto vizi occulti.
- 7.4. Il Venditore, in caso di riconosciuta non conformità dei Prodotti a quanto oggetto della Conferma d'Ordine, avrà facoltà di sostituire i Prodotti e non potrà in ogni caso essere tenuto a risarcire danni per importo eccedente quello del prezzo dei prodotti non conformi consegnati.
- 7.5. L'Acquirente non può omettere o ritardare il pagamento neppure quando abbia sollevato eccezioni tempestive in relazione all'adempimento del Venditore, fino a quando l'inadempimento del Venditore non sia stato riconosciuto od accertato giudizialmente.

## 8. PREZZI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

- 8.1. La Conferma d'Ordine indica il "Prezzo Base" dei prodotti e reca in allegato il listino (di seguito: "Listino") delle maggiorazioni di prezzo applicate dal Venditore per "Extra Dimensionali". La conclusione del Contratto nei modi indicati dall'Art. 2 che precede comporta l'accettazione sia del Prezzo Base, sia dell'Extra Diametro senza necessità di ulteriore manifestazione del consenso; qualora il Listino sia modificato dal Venditore in data successiva alla conclusione del Contratto e precedente la spedizione dei Prodotti, è facoltà del Venditore inviare all'Acquirente il nuovo Listino e recedere dal Contratto ove l'Acquirente non accetti il nuovo Listino.
- 8.2. I prezzi esposti nella Conferma d'Ordine e nell'allegato Listino sono espressi al netto di qualsiasi imposta, ivi compresa l'imposta sul valore aggiunto.
- 8.3. I prezzi sono sempre espressi al netto dei costi del trasporto, anche quando il trasporto sia previsto con individuazione del mezzo e del vettore da parte del Venditore.
- 8.4. Le condizioni di pagamento sono indicate nella Conferma d'Ordine, ed il mancato pagamento nei termini concordati legittima il Venditore ad omettere la consegna.
- 8.5. Qualsiasi ritardo nell'esecuzione dei pagamenti dovuti dall'Acquirente comporta, anche con riferimento al ritardo conseguente a decadenza dal beneficio del termine ed anche se la decadenza consegua a ritardo di pagamento inerente contratti diversi, la decorrenza di interessi moratori su tutte le somme esigibili al tasso via via stabilito ai sensi Decreto Legislativo 9.10.2002 n.231.

## 9. DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE - DIRITTO DI RECESSO DEL VENDITORE - RISOLUZIONE

- 9.1. Costituiscono causa di decadenza dal beneficio del termine con conseguente esigibilità di tutti i corrispettivi dei contratti conclusi, anche se diversi

da quello oggetto di inadempimento dell'Acquirente, oltre a tutti i casi previsti dall'art. 1186 c.c.:

- (i) l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento da parte dell'Acquirente alle obbligazioni assunte verso il Venditore, ivi incluso qualsiasi ritardo nell'esecuzione dei pagamenti concordati, relativi anche ad un solo pagamento;
- (ii) la levata di protesti, la presentazione di istanze di fallimento, la iscrizione di ipoteche giudiziali, l'esecuzione di sequestri o pignoramenti a carico dell'Acquirente;
- (iii) il ricorso a procedure di soluzione della crisi di impresa giudiziali o stragiudiziali, quali, a titolo esemplificativo, accordi di risanamento, concordato preventivo, cessione dei beni ai creditori o la sussistenza delle condizioni di crisi che legittimano il ricorso a tali istituti, o l'avvio di negoziati di ristrutturazione del debito o per la cessione dei beni con i creditori.

9.2. In tutti i casi previsti dall'Art. 9.2. il Venditore ha facoltà di recesso dai contratti in corso che non abbia interamente eseguito e di determinare la risoluzione dei contratti anche eseguiti mediante espressa comunicazione all'Acquirente.

## 10. OBBLIGHI INFORMATIVI

- 10.1. L'Acquirente deve fornire al Venditore tutte le informazioni necessarie agli adempimenti imposti dalla normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 legge 13 Agosto 2010, n.136 e successive modifiche) allorché la fornitura di Prodotti sia destinata ad appalti pubblici, anticipando al Venditore il codice CIG, CUP ed il nome della Stazione Appaltante corrispondenti all'appalto pubblico di riferimento.
- 10.2. L'Acquirente è tenuto a fornire ogni altra informazione ragionevolmente necessaria al Venditore per l'adempimento del Contratto o di disposizioni normative.

## 11. GIURISDIZIONE – FORO COMPETENTE – LEGGE APPLICABILE

- 11.1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere circa la conclusione, esecuzione, validità, efficacia dei contratti ai quali si applicano le presenti condizioni generali e delle stesse condizioni generali sarà devoluta alla giurisdizione Italiana ed alla competenza esclusiva del Foro di Brescia e sarà risolta applicando la legge Italiana.